

Conferenza Nazionale degli Ordini

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Milano, 6 novembre 2014

**Definizione di un
nuovo quadro normativo per
il settore dei lavori pubblici,
in recepimento della direttiva
2014/24/UE**










Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Consiglio Nazionale dei Chimici
Consiglio Nazionale dei Geologi
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari



RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

OBIETTIVI REVISIONE CODICE E REGOLAMENTO

-  **aprire concretamente il mercato dei lavori pubblici**
-  **promuovere e semplificare l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti**
-  **ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso**
-  **rilanciare la procedura del concorso di progettazione**
-  **garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria**
-  **regolamentare ruoli e diritti del professionista negli appalti integrati**
-  **garantire regole certe per la determinazione dell'importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Aprire concretamente
il mercato dei lavori pubblici**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**

Milano, 6 novembre 2014

L'art. 263 del Regolamento (DPR 207/2010) subordina l'accesso degli operatori economici alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, al possesso dei seguenti requisiti:

FATTURATO

negli ultimi 5 esercizi un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta

ESPLETAMENTO

negli ultimi 10 anni, di servizi relativi ad ogni classe e categoria per un importo globale tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione


SVOLGIMENTO

negli ultimi 10 anni, di 2 servizi cd. «di punta» per un importo totale non inferiore ad un valore compreso tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

ADDETTI

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico

% studi professionali per numero di addetti



Dati studi di settore Agenzia delle Entrate - Anno 2011

CHIUSURA DEL MERCATO

Nella quasi totalità dei bandi per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sopra la soglia dei 100.000 euro, viene richiesto un numero di addetti superiore a **5** unità...

**... ne consegue una
chiusura del mercato
che preclude la
partecipazione al
degli studi professionali
italiani**

98,6%

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

Attività finalizzate all'apertura del mercato

➔ Presso il Governo

Proposta di modifica dell'art. 263 del Regolamento, per la drastica riduzione dei fatturati e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e per l'abrogazione della lettera d) dello stesso articolo relativa al numero di collaboratori

➔ Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Richiesta di intervento per l'attivazione di una procedura di infrazione alla luce della chiusura del mercato in atto

Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Milano, 6 novembre 2014

Attività finalizzate all'apertura del mercato

- ➔ Presso il **Governo**
- ➔ Presso l'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**
- ➔ Presso l'**A.V.C.P.** ora **Autorità Nazionale Anticorruzione**

Documento di denuncia dell'anomalia di una norma regolamentare (art. 263 del DPR 207/2010), di **rango secondario**, che chiude il mercato dei lavori pubblici, prevaricando i principi comunitari e codicistici (norme di **rango primario**). Si noti, infatti, che il comma 2 dell'art. 41 del **Codice**, come modificato dalla Legge 135 del 2012, recita: **"... sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale..."**, mentre l'art. 263 del **Regolamento**, prevede il possesso anche del requisito del **"... fatturato globale maturato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta"**.

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

Aprire concretamente il mercato dei lavori pubblici

Rimuovere le regole che impediscono l'accesso alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai giovani ed ai meno giovani che non siano comunque titolari di strutture professionali di notevoli dimensioni.

Vanno dunque aboliti dispositivi come l'art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010), che subordinano l'accesso alle gare per l'affidamento dei suddetti servizi al fatturato e al numero di dipendenti o di collaboratori stabili.

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Promuovere e semplificare
l'affidamento di servizi di
architettura e ingegneria a
liberi professionisti**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

L'art. 90 del Codice (D.Lgs. 163/2006) subordina l'affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, alla sussistenza, accertata e certificata dal RUP, dei seguenti casi:

CARENZA DI ORGANICO

mancanza di personale tecnico

PROBLEMI DI TEMPISTICA

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto

SPECIALE COMPLESSITÀ O RILEVANZA

in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze

Promuovere e semplificare l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti


Promuovere l'esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria rilanciando lo strumento del fondo di rotazione per finanziare i progetti, in modo da premiare le amministrazioni virtuose che riescono a realizzare i lavori entro la data prevista.

Riconoscere al pubblico dipendente soprattutto il ruolo di controllo e di verifica dell'intero processo dell'esecuzione delle opere pubbliche.


**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Ridurre i ribassi eccessivi negli
affidamenti di servizi di
architettura e ingegneria con il
criterio del prezzo più basso**

Scostamento medio annuo tra importo a base d'asta e valore di aggiudicazione



punte % di massimo ribasso rilevate nell'anno corrente



Ridurre i ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso

**Limitare il ricorso al criterio del prezzo più basso ai soli
affidamenti di servizi tecnici di scarsa rilevanza
architettonica e introdurre comunque lo scarto automatico
delle offerte anomale nell'ambito delle procedure che
adottino tale criterio, con almeno dieci partecipanti.**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Rilanciare la procedura del
concorso di progettazione**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Le norme attualmente in vigore, in particolare gli articoli
91, 99, 108, 109, 110 del Codice (D.Lgs. 163/2006):**

NON PROMUOVONO

adeguatamente il ricorso alla procedura del concorso

DETERMINANO

procedure lunghe e complicate

NON ASSICURANO

*il conferimento dell'incarico delle successive fasi di progettazione al
professionista che ha redatto il progetto vincitore del concorso*

IMPONGONO

*al suddetto professionista di dimostrare il possesso dei requisiti
previsti nel bando, nell'ipotesi di un eventuale affidamento delle fasi
successive della progettazione*

CONCORSI DI ARCHITETTURA IN ITALIA

NEL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014

n. concorsi rilevati

65

di cui con opzione affidamenti successivi

69,2 %

numero concorsi su totale gare

2,9 %

valore concorsi su totale valore gare

0,3 %

media montepremi (*euro*)

16.396

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Milano, 6 novembre 2014

Rilanciare la procedura del concorso di progettazione

Attraverso l'inserimento di un pacchetto di articoli che, puntando sulla qualità della prestazione professionale e non più sui requisiti tecnico-economici del professionista concorrente, assicurino:

- **la scelta del concorso quale strumento prioritario per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, lasciando alle stazioni appaltanti l'opzione di ricorrere ad altre procedure solo nel caso di servizi tecnici di scarsa rilevanza architettonica;**
- **una profonda semplificazione del concorso, puntando esclusivamente su veloci procedure telematiche e su livelli preliminari della progettazione;**
- **l'opzione, per il professionista vincitore, di potere costituire anche dopo l'esito finale del concorso, un raggruppamento temporaneo di professionisti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-economici imposti dal bando. Tale innovazione offrirebbe nuove opportunità e nuovi poteri contrattuali ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure privi dei requisiti imposti dal bando per l'accesso alle fasi successive della progettazione, siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità.**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Garantire maggiore
trasparenza negli affidamenti
di servizi di architettura e
ingegneria**

Garantire maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria

Prevedere, nelle procedure basate sull'offerta economicamente più vantaggiosa e nei concorsi, che i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente siano scelti a seguito di sorteggio pubblico e individuati, in parte tra funzionari della stazione appaltante (50%) e in parte tra liberi professionisti inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini (50%).

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Regolamentare ruoli e diritti
del professionista negli appalti
integrati**

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

L'art. 53, comma 3bis, del Codice (D.Lgs. 163/2006) prevede:

**FACOLTÀ DI RAPPORTO DIRETTO
TRA STAZIONE APPALTANTE E PROGETTISTA**

la stazione appaltante ha solo la facoltà di indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta. Ciò determina in larga parte un'esclusività di rapporti tra stazione appaltante e appaltatore, ponendo il prestatore di servizi di architettura e ingegneria in una posizione di «debolezza» nei confronti dell'appaltatore stesso

Regolamentare ruoli e diritti del professionista negli appalti integrati

Rendere obbligatoria l'indicazione nei bandi di gara delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso ad esso spettante, in relazione alle prestazioni professionali eseguite.

In particolare, sarà necessario chiarire che l'importo a base di gara relativo al compenso per le prestazioni suddette deve essere indicato nel bando e calcolato con i parametri di cui al DM 143/2013, in osservanza all'art. 5 del DL 83/2012, convertito con L 134/2012.

**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Milano, 6 novembre 2014

**Garantire regole certe per la
determinazione dell'importo a
base di gara negli affidamenti
di servizi di architettura e
ingegneria**

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Milano, 6 novembre 2014

*Le Amministrazioni Pubbliche continuano a calcolare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria in violazione dell'art. 5 del D.L. n°83/2012, convertito con Legge n°134/2012, il quale prescrive che **le stazioni appaltanti, nella stima dell'importo da porre a base di gara, applicano** (non più «possono applicare») **i parametri individuati con apposito Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.***

Decreto che è stato peraltro emanato in data 31/10/2013 (DM n°143/2013).

Le stazioni appaltanti che continuano a non applicare tale norma, sottostimando sistematicamente l'importo da porre a base di gara, oltre a mortificare i professionisti e la qualità delle loro prestazioni, rischiano di ricorrere a procedure di affidamento errate, che variano proprio in funzione di tale importo.

Garantire regole certe per la determinazione dell'importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria

Il nuovo quadro normativo di recepimento della direttiva UE n°24, riprendendo i contenuti dell'art. 279 del Regolamento (DPR 207/2010) e dell'art. 5 del D.L. 83/2012, convertito con legge n°134/2012, dovrebbe ribadire

l'obbligo per le stazioni appaltanti di redigere e allegare al bando il quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara, scrupolosamente calcolati con il DM 143/2013, superando le incertezze in atto determinate dalla sovrapposizione delle norme sopra richiamate con il testo vigente dell'art. 92 del Codice.

Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Milano, 6 novembre 2014

**Definizione di un nuovo quadro normativo
per il settore dei lavori pubblici, in
recepimento della direttiva 2014/24/UE**



Dipartimento LL.PP. e Concorsi

Responsabile: *Arch. Rino La Mendola*

Segreteria: *Raffaele Greco*